

*Sergio Profeti*

# **L'articolo 38 del Regolamento del Palio**

*Ed. Sunto – © gennaio 2018*

## Premessa

La nuova Commissione di Revisione del Regolamento del Palio, il cui insediamento dovrà essere un punto imprescindibile della nuova amministrazione di Palazzo Pubblico, si troverà di fronte ad una serie di problematiche interpretative che necessitano, alcune, di profonde ed intere riscritture dei vari articoli.

Tra questi articoli “da riscrivere” ci sarà anche il n. 38<sup>1</sup>, che richiede, oltre la completa riscrittura, anche l'integrazione con tutta quella serie di disposizioni che, negli anni, sono andati ad intaccare l'ossatura risalente al 1949, ma ormai non più in sintonia con l'attenzione riservata a questo settore organizzativo.

L'articolo 38, così come riportato in nota n. 1, non è certo quello che si legge nel cartaceo del 2003 e 2006 del Regolamento, in quanto dalle ristampe del 1995<sup>2</sup> il personale del Comune di Siena si è sempre dimenticato della modifica stabilita nel terzo comma, o capoverso, dell'articolo.

La modifica, incredibilmente dimenticata dall'ufficio preposto, era stata stabilita dal Consiglio Comunale nell'inverno 1991<sup>3</sup>; anche se si trattava di una modifica marginale era pur sempre una modifica. Il terzo comma, prima della modifica, recitava così: *“I cavalli prima di partecipare alle corse di prova sono sottoposti a visita da parte del Veterinario Comunale”*. Con la modifica

---

<sup>1</sup> Questo l'articolo 38 dell'attuale Regolamento: *«La presentazione dei cavalli deve intendersi fatta a totale rischio e pericolo dei rispettivi proprietari, restando il Comune completamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto ai cavalli stessi possa accadere nello svolgimento, o per effetto di tutte le corse di prova e del Palio è tenuto perciò soltanto alla corresponsione posticipata del compenso stabilito a titolo di noleggio. / Il testo della disposizione suddetta, riportato in apposito manifesto, deve essere affisso, e rimanervi per tutto il periodo delle corse, in luogo ben visibile, nella Corte del Podestà. Deve inoltre venire comunicato, al momento della presentazione, a ciascun proprietario, o suo rappresentante, il quale apponendo la propria firma in calce ad un esemplare del manifesto suddetto, attesterà di averne presa esatta conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni in esso contenute. / I cavalli prima di partecipare alle batterie sono sottoposti a verifica da parte del Veterinario Comunale. / E' obbligo di ogni proprietario di lasciare il proprio cavallo a disposizione dell'Amministrazione Comunale dal momento della presentazione fino al termine delle operazioni della tratta e, se prescelto, in uso alla Contrada fino a quando non sia stata effettuata la corsa del Palio. / Il proprietario del cavallo che ha riportato la vittoria è tenuto a lasciarlo a disposizione della Contrade vincitrice anche per l'intero giorno successivo, per il tradizionale giro di onoranze ai protettori»*.

<sup>2</sup> Cfr. S. PROFETI, *I cartacei del Regolamento del Palio. La storia*, Siena, 2017, p. 12.

<sup>3</sup> Cfr. delibera del Consiglio comunale n. 87 del 27 febbraio 1991.



del 1991 il comma 3 recita così, pur non aparendo nel documento ufficiale del Regolamento: “*I cavalli prima di partecipare alle batterie sono sottoposti a verifica da parte del Veterinario Comunale*”<sup>4</sup>.

Le marginali modifiche si collegano ad altre norme del Regolamento; *batterie* all'art. 42 e *verifica* al 37, modificato, con l'istituzione della pre-visita, nella stessa riunione consiliare<sup>5</sup>. Allo stato attuale il termine *batterie* è stato ignorato, o dimenticato, nel Regolamento ufficiale.

L'articolo 38 si presenta con cinque commi che rappresentano tutti altrettanti argomenti da esaminare singolarmente, a conferma della mancanza di una linea normativa ispiratrice della norma.

## L'abolizione della vettura

Prima di entrare nell'analisi dei cinque commi dell'articolo 38, è necessario analizzarne uno che, da quasi un secolo, non esiste più. Si tratta dell'articolo 15 del Regolamento 1906 che, se esistente, sarebbe stato sicuramente incorporato nel 38, in occasione della revisione del 1949.

Dopo la vicenda legata al Nobile che non voleva più provvedere al pagamento della sua quota necessaria per coprire le spese organizzative del Palio<sup>6</sup>; dopo la trasformazione del Palio di agosto da “straordinario” ad “ordinario”<sup>7</sup>; ecco un terzo elemento secolare, costituente l'ossatura della preistoria paliesca, che va ad accrescere il potere centrale organizzativo della Festa della città.

Così, nel 1921, si cancella un pilastro preistorico della storia del Palio; quella “vettura”<sup>8</sup> che le Contrade erano tenute a versare prima della tratta a favore del proprietario del cavallo, oltre a tutti i costi relativi ad infortuni<sup>9</sup>, in

---

<sup>4</sup> Il corsivo indica la variazione.

<sup>5</sup> Cfr. delibera del Consiglio comunale n. 87, cit.

<sup>6</sup> Si tratta di Giovanni Forteguerra; sulla vicenda cfr. S. PROFETI, *Le regole della Festa*, Siena, 1998, pp. 31, 69 ss.

<sup>7</sup> Nel 1802 la Comunità Civica di Siena (l'odierno Comune) chiese ed ottenne dal potere centrale del Regno d'Etruria di organizzare il Palio di agosto. Cfr., S. PROFETI, *Le regole*, cit., pp. 27 ss., 59 ss.

<sup>8</sup> Si tratta del compenso che percepisce il proprietario per il noleggio del cavallo.

<sup>9</sup> La norma si riscontra, per la prima volta, nel 1698. Cfr. ACS, Verbali ad annum.

considerazione del fatto che, per motivi ancora tutti da scoprire nelle ricerche archivistiche, l'anno precedente erano state le Contrade a doversi procurare i cavalli<sup>10</sup>.

La situazione economica generale che si era creata a seguito della prima guerra mondiale aveva inciso notevolmente sulle 17 micro strutture della città; tale da costringere tutti i priori ad illustrare nel 1919, con una lunga lettera<sup>11</sup>, una realtà economica interna il cui scopo era quello di essere esentati *“dal pagamento del così detto deposito”*<sup>12</sup>.

Nella lettera c'è un passaggio che, per la sua attualità ai tempi odierni e pur essendo stato scritto ben un secolo fa, merita di essere riproposto con attenzione: *«... le Contrade ... essendo l'anima indispensabile del Palio, sono le sole che per tale spettacolo spendono somme egregie senza ricavarne il benché minimo interesse, se si prescinde da quello morale di concorrere al conseguimento della desiderata vittoria; infatti, mentre tutta la città compreso il Comune ritrae vantaggi indiscutibili dall'effettuazione di questo spettacolo grandioso, poiché il Comune può rimborsarsi almeno parzialmente delle spese da esso sostenute, col maggior gettito dei dazi di consumo e per le tasse di posteggio (che dovrebbero essere applicate anche ai detentori di finestre poiché anche essi fanno commercio a prezzi elevati dalle finestre delle loro abitazioni), le Contrade in contrario sostengono le ingenti spese della fabbricazione e mantenimento dei loro costumi ora reso gravosissimo specialmente per le scarpe e le bandiere, provvedono al mantenimento del proprio cavallo e fantino ...»*.

Questa prima richiesta non verrà esaminata dalla Giunta Municipale, ma l'argomento ormai era di tale rilievo che non mancarono successivi *“assalti”* alla struttura amministrativa. Un altro tentativo, infatti, si registra in occasione dell'estrazione del 2 giugno 1920 delle tre Contrade per il Palio di Provenzano<sup>13</sup>.

La richiesta, questa volta, trovò un esito negativo in un atto ufficiale<sup>14</sup>, ma i tempi erano maturi per analizzare in modo definitivo l'intera questione. L'occasione arrivò nella successiva primavera quando il Magistrato delle

---

<sup>10</sup> Cfr. ACS, Verbali ad annum.

<sup>11</sup> Cfr. la lettera in data 1 giugno 1919 che si conserva in ACS, prot. n. 3517 del 3 giugno 1919.

<sup>12</sup> Il deposito consisteva nel pagamento di lire 40, 20 delle quali per la vettura del cavallo e le altrettante 20 come *“mercede”* del fantino, a norma dell'art. 15.

<sup>13</sup> Cfr. ACS, inserto dell'Estrazione nel fascicolo ad annum.

<sup>14</sup> Cfr. delibera della Giunta Municipale n. 638 del 4 giugno 1920.



Contrade, riunito in adunanza il 10 aprile 1921, presentò un Ordine del Giorno nel quale si ribadivano i concetti e le richieste già avanzate nel 1919<sup>15</sup>.

La svolta si ha nella lettura del rapporto<sup>16</sup> alla Giunta Municipale del responsabile dell'Ufficio di Polizia<sup>17</sup> che *“esprime parere favorevole all'accoglienza della domanda avanzata dal Magistrato delle Contrade”*. La Giunta Comunale con propria deliberazione<sup>18</sup> cancellò completamente dal Regolamento del Palio l'articolo 15<sup>19</sup>.

---

<sup>15</sup> Questo il testo dell'OdG del Magistrato delle Contrade: *“Il Magistrato delle Contrade, vista una proposta di alcuni suoi componenti, tendente ad ottenere dall'Autorità comunale l'esonero per parte delle 10 Contrade partecipanti al Palio, del deposito di L. 40 richiesti dall'art. 15 del vigente Regolamento sull'esecuzione delle corse nel Campo (P.za Vittorio Emanuele) / considerando / a) come le spese che debbono sostenere le Contrade in occasione delle corse del Palio siano oggi più che triplicate avanti il periodo della guerra; / b) come la tassa annua che pagano i benemeriti protettori, e che per la maggior parte delle Contrade costituisce l'unico cospite d'entrata, è rimasta invariata; / c) come queste entrate sono quasi totalmente assorbite dalle varie spese (culto, manutenzione di costumi e bandiere, intervento alle feste e commemorazioni cittadine) indispensabili alla vita della Contrada stessa; / d) come se per la Contrada è un sensibile vantaggio il risparmio di L. 40 è d'altra parte per il bilancio comunale di minima entrata l'aggravio di 400 lire a corsa; specialmente considerando il costo relativamente lieve di uno spettacolo importante come il nostro palio che, oltre a conservare intatte attraverso i secoli le gloriose tradizioni cittadine, innumerevoli vantaggi materiali apporta a tutta la cittadinanza; / delibera / di chiedere, siccome chiede, all'On.le Giunta Municipale che da qui innanzi le 10 Contrade partecipanti al Palio siano esonerate dal fare il deposito di lire 40 richiesto dall'altr. 15 del vigente regolamento municipale sull'esecuzione delle corse nel Campo (P.za Vittorio Emanuele)”*.

<sup>16</sup> Cfr. prot. dell'Ufficio di Polizia n. 2267 del 13 aprile 1921. Questo il testo: *“La domanda che viene avanzata dall'On. Magistrato delle Contrade non è che la ripetizione di quelle che già in altre occasioni hanno avanzato i singoli rappresentanti le Contrade e che l'Amm.ne ha sempre respinto nell'intendimento di mantenere, sia pure in modiche condizioni, un deposito di garanzia per la mercede da corrispondere al proprietario del cavallo assegnato ad ogni Contrade ed al fantino che, sul cavallo stesso, prende parte alla corsa. / Nei primi palii corsi dopo il periodo della guerra i rappresentanti le Contrade si fecero a chiedere l'esonero dal deposito di L. 40 col fine palese di non sentirsi richiedere un aumento che sarebbe stato più che giustificabile dalle variate esigenze della vita; e si accontentarono, naturalmente, che l'Amm.ne Com.le, di fronte a tutte le spese più che triplicate, mantenesse inalterata quella cifra; oggi, incoraggiate dalle benevole accoglienze delle loro premure, tornano sull'argomento e questa volta, sperando nello sforzo, motivano l'OdG sulle invariate risorse degli Enti Contrada e sulle accresciute spese che esse debbono sostenere. / Lo stesso ragionamento potrebbe fare l'Amm.ne Com.le che per la preparazione ed esecuzione dello storico spettacolo incontra una spesa di oltre 5 mila lire, di fronte alle quali sono uniche risorse la tassa sui palchi e il deposito delle Contrade. / A tal punto, siccome il deposito di L. 40 non rappresenta davvero, anche nel suo complessivo di L. 400, che un meschinissimo contributo delle Contrade, che non versano certo in floride condizioni, e quindi non può pensarsi ad un aumento in misura adeguata del deposito cui erano obbligate per l'art. 15 del Regolamento vigente; quest'ufficio non può che esprimere parere favorevole alla accoglienza della domanda avanzata dal Magistrato delle Contrade”*.

<sup>17</sup> Si tratta di Amerigo Pellegrini, che ricoprì anche il ruolo di Mossiere dal luglio 1904 all'agosto 1906.

<sup>18</sup> Cfr. delibera della Giunta Municipale n. 511 del 22 aprile 1921.

<sup>19</sup> L'articolo 15 del Regolamento 1906: *«Le Contrade che prendono parte alla corsa depositeranno presso il Cassiere del Comune, almeno un giorno avanti l'assegnazione dei cavalli, Lire Quaranta: metà delle quali per le vetture dovute al padrone del cavallo, e metà per mercede al fantino. / La Contrada vincitrice dovrà inoltre corrispondere al padrone del cavallo Lire Cinque per la vettura del giorno successivo alla corsa, destinato per il consueto giro della città»*.



## Il comma 1 dell'articolo

Il primo comma<sup>20</sup>, nella revisione del Regolamento del 1949<sup>21</sup>, si agganciava alla norma già prevista nel Regolamento del 1906<sup>22</sup>, ma è da ritenersi anacronistico ed in contrasto con le stesse disposizioni amministrative.

Non è, infatti, vero che il Comune resti “*esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto ai cavalli stessi possa accadere*”. Il Comune è, al contrario, ben presente nell'indennizzare i proprietari sui danni causati da infortuni non solo in occasione della tratta, ma in tutte le fasi successive.

L'articolo, quindi, in occasione di una completa revisione del Regolamento, va totalmente modificato in questo primo comma, inserendovi quelle indicazioni che oggi, un po' alla rinfusa, sono contenute in una determina dirigenziale, che, ispirata alla filosofia del copia-incolla, è andata a subentrare alle disposizioni emanate dalla Giunta Comunale<sup>23</sup>.

L'analisi dell'attuale comma permette una serie di osservazioni storiche che accrescono la particolarità del rapporto tra proprietari dei cavalli e Amministrazione comunale. E di spunti ce ne sono in abbondanza.

Come abbiamo visto in precedenza, il noleggio della “vettura” dal 1921 era passato a carico del Comune e proprio l'esonero della Contrada a ricompensare il proprietario, anche nel “*caso si guastasse qualche cavallo per qualche accidente ... le suddette contrade ... sieno tenute et obbligate rifare ... tutti i danni gli inconvenienti che per tal causa patissero*”<sup>24</sup>, spinse due cavallai, nel Palio del luglio 1922, ad avanzare al Comune la richiesta per l'indennità del risarcimento<sup>25</sup>. Nonostante la minaccia di un eventuale ricorso

---

<sup>20</sup> Questo il testo: “*La presentazione dei cavalli deve intendersi fatta a totale rischio e pericolo dei rispettivi proprietari, restando il Comune completamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto ai cavalli stessi possa accadere nello svolgimento, o per effetto di tutte le corse di prova e del Palio è tenuto perciò soltanto alla corresponsione posticipata del compenso stabilito a titolo di noleggio*”.

<sup>21</sup> Il comma non è mai stato modificato in occasione delle varie revisioni regolamentari.

<sup>22</sup> Il comma 1 dell'articolo 38 del Regolamento 1906: “*I cavalli saranno presentati dai rispettivi proprietari a tutto loro rischio e pericolo e il Municipio si intenderà rilevato indenne da ogni e qualunque responsabilità per quanto può accadere al cavallo per effetto delle corse*”.

<sup>23</sup> Cfr. per tutte, l'ultima determinazione dirigenziale emanata per i Palii 2017, n. 1185 del 29 maggio 2017.

<sup>24</sup> Così l'articolo VI dell'edizione 1698. I concetti verranno riproposti nelle successive modifiche e ristampe.

<sup>25</sup> Si tratta di Giordano Barbarulli e Agostino Papi, rispettivamente proprietari dei cavalli toccati in sorte ad Aquila ed Istrice. I due cavalli si infortunarono in occasione del Palio, da qui la richiesta di indennizzo. Cfr. ACS, prot n. 3410 dell'11 luglio 1922.

---



alla Magistratura ordinaria<sup>26</sup>, la richiesta venne respinta, in modo abbastanza semplice, richiamando in parte l'art. 38 del Regolamento 1906<sup>27</sup>.

Al di là delle posizioni ufficiali, il problema sollevato dai due cavallai trova immediato riscontro in un'indagine interna. Il 9 giugno 1923 la Divisione di Polizia Municipale inoltra alla Ragioneria di Palazzo una lettera<sup>28</sup> in cui si richiede se esistano i margini economici per inserire nella polizza generale di assicurazione anche la possibilità di garantire un indennizzo a favore dei cavalli e dei fantini infortunati. La risposta negativa, a causa delle ristrettezze economiche, fa cadere ogni tentativo di intervento e, con il passare degli anni, la questione resterà negli archivi di Palazzo.

Dopo oltre vent'anni, questo argomento dell'assicurazione ai cavalli infortunati in Piazza del Campo, tornò nuovamente all'attenzione all'indomani dell'infortunio di Cesare nel maggio 1947<sup>29</sup>; tant'è che la Giunta *«allo scopo di favorire l'afflusso dei cavalli per le operazioni della tratta e vincere la resistenza dei proprietari che non sarebbero alieni dal presentare i loro cavalli qualora venisse loro assicurato un indennizzo in caso di perdita»*<sup>30</sup> istituì uno speciale fondo<sup>31</sup>, un'assicurazione interna<sup>32</sup> per provvedere agli indennizzi rafforzata da un'interpretazione che era tesa ad escludere l'intervento dei proprietari *“sul fondo di garanzia ... né di consentire agli stessi ingerenza alcuna nella gestione”*<sup>33</sup>.

Accanto a questi provvedimenti, il Comune di Siena cercò di intraprendere la strada di una vera e propria assicurazione, stringendo contatti con la Mutua Italiana di Assicurazione Bestiame di Roma. Il premio

---

<sup>26</sup> Non siamo al momento in grado di sapere se i due proprietari abbiano presentato esposto al Tribunale di Siena.

<sup>27</sup> In particolare venne citato questo passaggio dell'articolo: *«I cavalli saranno presentati dai rispettivi proprietari a tutto loro rischio e pericolo e il Municipio s'intende rilevato indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto può accadere al cavallo per effetto delle corse»*.

<sup>28</sup> Cfr. la lettera citata che si trova un ACS nel fascicolo ad annum.

<sup>29</sup> La richiesta di indennizzo avanzata dal proprietario Gianfranco Fagnani non venne accolta.

<sup>30</sup> Cfr. delibera della Giunta Municipale n. 608 del 21 maggio 1947. Le procedure per l'indennizzo vennero parzialmente modificate, per evitare che le disposizioni *«possano dar luogo ad interessate interpretazioni ed eludere il fine propostosi dall'Amministrazione»*, con delibera della Giunta Municipale n. 619 del 9 maggio 1952.

<sup>31</sup> Il fondo è rimasto in vigore fino al 2005, come vedremo più avanti.

<sup>32</sup> In pratica si è trattato di un fondo auto-finanziato dagli stessi proprietari dei cavalli. Sulla cifra iniziale ne veniva trattenuta una in percentuale che andava ad incrementare il fondo. Questa operazione è arrivata, come accennato nella nota precedente, al 2005.

<sup>33</sup> Cfr. delibera della Giunta Municipale n. 696 del 18 giugno 1947.



assicurativo richiesto<sup>34</sup> era da ritenersi troppo elevato, anche perché il coinvolgimento del Magistrato delle Contrade, che doveva assicurare i dieci cavalli prescelti, non produsse risultati concreti.

Il primo proprietario della storia che ottenne l'indennizzo per un infortunio, occorso alla seconda prova, del proprio cavallo fu Menotti Busisi, che ottenne il risarcimento di 120 mila lire<sup>35</sup>. Un ulteriore passo avanti sulla questione degli indennizzi si verificò nel 1958, allorché fu deciso che «*non si possa limitare l'indennizzo, come attualmente disposto, ai soli proprietari dei cavalli assegnati alle contrade, ma a maggior ragione ai proprietari dei cavalli presentati alla tratta, e quindi posti a disposizione della civica Amministrazione*»<sup>36</sup>.

Non è certo il momento per stilare un elenco degli interventi amministrativi sugli indennizzi coperti dal bilancio comunale, ma la ricerca di una compagnia assicurativa non era certo tramontata dopo il 1947. I tentativi risultarono centrati nel 1966, allorché alla vigilia del Palio di Provenzano fu stipulata una polizza, con la Società Italiana Assicurazione Cavalli<sup>37</sup>, che, dopo gli eventi dell'agosto 1970, non sarà rinnovata.

Dal luglio 1971<sup>38</sup> si torna all'antico, con tutti i riferimenti al maggio 1947 e le modifiche del 1958; ma il "fondo", con il passare degli anni, non riuscirà più a coprire il valore "assicurativo" dei cavalli<sup>39</sup>.

Nonostante l'intervento economico della Mucchina<sup>40</sup>, fino al 2005 si è continuato a creare il "fondo assicurativo", insufficiente a sostenere gli

---

<sup>34</sup> Si trattava del 5% del valore complessivo dei cavalli, suddivisi in due fasce: quelli che partecipavano alla tratta ed i dieci che avrebbero corso il Palio.

<sup>35</sup> Si trattava di Giulianella. Cfr. delibera Giunta Municipale n. 1069 dell'8 ottobre 1947. L'indennizzo era pari al 60% del valore stipulato al momento della presentazione del cavallo.

<sup>36</sup> Cfr. delibera Giunta Municipale n. 1459 del 10 ottobre 1958.

<sup>37</sup> Cfr. delibera Giunta Municipale n. 993 del 28 giugno 1966.

<sup>38</sup> Cfr. delibera Giunta Municipale n. 1269 del 15 giugno 1971. Sulla decisione del mancato rinnovo cfr. il comunicato stampa emesso dal Comune di Siena e riportato, tra gli altri, nelle colonne del Nuovo Corriere Senese del 29 giugno 1971 sotto il titolo "Quest'anno niente assicurazione per i cavalli".

<sup>39</sup> Un consuntivo del 1980, a dieci anni dal ritorno del fondo, indicava le "entrate" in 9.550.000 lire a fronte di 21.050.000 lire delle uscite per gli indennizzi elargiti ai proprietari. Il disavanzo era colmato da voci del bilancio comunale relative all'organizzazione paliesca.

<sup>40</sup> Si tratta della Fondazione Monte dei Paschi. Dal 1999 e fino al 2012 era stanziato un contributo annuale per sostenere il progetto equino istituito dall'allora Sindaco Pierluigi Piccini. In questo periodo, per lo scopo, la Mucchina ha fatto arrivare nelle casse del bilancio del Comune di Siena la cifra complessiva di € 3.358.000.



indennizzi. All'improvviso<sup>41</sup> il "fondo" sparì, senza alcun tipo di giustificazione e motivazione, dal classico copia-incolla rimasto inalterato negli anni<sup>42</sup>, dell'ufficio

Attualmente le disposizioni relative all'indennizzo sono inserite in apposita determinazione del dirigente<sup>43</sup>, ma necessitano di uno specifico inserimento nel Regolamento.

In considerazione del "falso storico", da parte del legislatore paliesco del 1949, e in relazione al primo indennizzo della storia avvenuto nel luglio 1947<sup>44</sup>, la storia del Palio, attraverso il suo Regolamento, obbliga ad una nuova articolazione.

## Il comma 2 dell'articolo

Anche questo secondo comma dell'articolo<sup>45</sup> merita un adeguamento ai tempi attuali, in considerazione del fatto che basterebbe collegarlo al precedente per renderlo efficace nello stesso modo.

Il comma è un derivato dell'art. 39 del Regolamento 1906<sup>46</sup> e potrebbe risultare più snello in particolar modo nella parte che riguarda l'affissione

---

<sup>41</sup> Cfr. determinazione dirigenziale n. 1507 del 23 maggio 2006.

<sup>42</sup> Cfr. determinazione dirigenziale n. 1313 del 19 maggio 2005. Questo il testo sparito: «*Tenuto conto che, per ogni singolo compenso, una quota viene trattenuta dal Comune e versata nello speciale fondo da utilizzarsi per eventuali indennizzi da corrispondere ai proprietari dei cavalli in caso di morte ed abbattimento degli animali, per infortuni avvenuti durante le corse, precisandosi in proposito che detto fondo viene costituito fin dal 1981 a seguito del mancato rinnovo dell'Assicurazione da parte delle Società Italiana Assicuratrice, unica tra le molte interpellate ad avere in precedenza accettato di stipulare una polizza per i succitati sinistri*». Al riguardo vanno evidenziate alcune precisazioni storiche e di forma. Assurdo, infatti, la precisazione "in caso di morte ed abbattimento degli animali" perché se un cavallo viene abbattuto è automaticamente morto; ma l'"invenzione", classica di un ufficio, che non è mai stato all'altezza della storia paliesca, riguarda il riferimento del 1981, in quanto si tratta del 1971 e la "Società Italiana Assicuratrice" non è mai esistita trattandosi di "Società Italiana Assicurazione Cavalli".

<sup>43</sup> Cfr., per tutte, determinazione dirigenziale n. 1185, cit.

<sup>44</sup> Cfr. supra.

<sup>45</sup> Questo il testo del comma 2: «*Il testo della disposizione suddetta, riportato in apposito manifesto, deve essere affisso, e rimanervi per tutto il periodo delle corse, in luogo ben visibile, nella Corte del Podestà. Deve inoltre venire comunicato, al momento della presentazione, a ciascun proprietario, o suo rappresentante, il quale apponendo la propria firma in calce ad un esemplare del manifesto suddetto, attesterà di averne presa esatta conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni in esso contenute*». Il comma è rimasto inalterato dalla sua nascita (1949) ad oggi.

<sup>46</sup> Questo il testo dell'art. 39 del 1906: «*L'Amministrazione Municipale con apposito manifesto da stare affisso nell'interno della Corte del Podestà, durante il periodo delle corse, curerà che tanto i proprietari dei*

all'interno del Cortile del Podestà; oggi con una lettura troppo diversa da quando, nel 1906, venne codificato.

Nel caso l'intero l'articolo venisse riscritto completamente, quanto contemplato nel comma non avrebbe più alcun senso; caso mai è da accentuare il fatto che, la mattina della tratta, con l'apposizione della firma, nel registro in cui si annotano le caratteristiche del cavallo, il proprietario accetta incondizionatamente le norme contenute nel Regolamento del Palio che lo riguardano.

## **Il comma 3 dell'articolo**

Questo comma<sup>47</sup> è stato inserito nella modifica del 1981<sup>48</sup> e, come abbiamo già evidenziato<sup>49</sup>, non risulta completo nell'attuale Regolamento dopo la modifica del 1991<sup>50</sup>. L'inserimento del comma andò ad istituzionalizzare in maniera specifica un passaggio, quello della visita veterinaria prima dell'effettuazione delle batterie della tratta, colmando così una lacuna ben evidente. La decisione fu presa in una riunione della Commissione di Revisione del Regolamento, presieduta dal Sindaco Mauro Barni<sup>51</sup>

La presenza di un veterinario alle fasi paliesche venne ufficialmente sancita con un Partito Magistrale<sup>52</sup> del 23 luglio 1855<sup>53</sup>, anche se il compito per stabilire l'idoneità del cavallo per correre in Piazza del Campo risale al 1806<sup>54</sup>. Il veterinario, scelto e nominato dai Giudici delle Mosse nel 1855,

---

*cavalli che i singoli fantini prendano conoscenza del disposto dell'art. 38 e 50 del presente regolamento e che a maggior garanzia ne avverta l'interessati verbalmente a mezzo dei suoi funzionari».*

<sup>47</sup> Questo il testo: «*I cavalli prima di partecipare alle batterie sono sottoposti a verifica da parte del Veterinario Comunale*».

<sup>48</sup> Cfr. delibera Consiglio comunale n. 172 del 24 febbraio 1981.

<sup>49</sup> Cfr. supra, pp. 1 s.

<sup>50</sup> Cfr. delibera Consiglio comunale n. 87, cit.

<sup>51</sup> Cfr. in ACS il verbale dell'adunanza del 28 gennaio 1980, p. 4.

<sup>52</sup> Si chiamava così, in quel periodo pre-unitario, la Giunta Municipale.

<sup>53</sup> Nella decisione amministrativa, i Deputati alla Mosse assunsero il compito di scegliere i dieci cavalli togliendo questa prerogativa ai Capitani.

<sup>54</sup> Si tratta del primo esempio di una Commissione Veterinaria nominata per valutare le condizioni del cavallo toccato in sorte alla Tartuca. Cfr. per tutti S. PROFETI, *Le tappe*, cit., p. 33 e relative note.

---



aveva il compito di effettuare le visite nel caso in cui una Contrada non prendesse parte alla prova. La disposizione era talmente importante che si pensò ad una sua massima divulgazione attraverso una notificazione a stampa.



## NOTIFICAZIONE

**Il Gonfaloniere della Comunità Civica di Siena**

Veduto il Regolamento Governativo per le Carriere alla Loda in questa Piazza del Campo approvato con la Sovrana Venerabilissima Risoluzione del 19 Giugno 1852.

Veduto il Regolamento Municipale concernente nell'esso quelle carriere pubblicato nello stesso anno e nei successivi occasionalmente alle Carriere medesime.

E veduto il Partito Municipale del 23 Luglio 1855 N. 185.

Rende nota le seguenti Disposizioni addizionali adottate con quel Partito.

I. La scelta dei cavalli da destinarsi alla corsa dipenderà da ora innanzi dai Giudici alle Mosse, i quali avranno piena libertà di consultare o non consultare i Capitani delle Contrade ammesse alla corsa intorno alle qualità speciali di ciascun cavallo sottoposto alla scelta.

II. Se dopo la scelta e l'assegnazione dei cavalli, una o più di dette Contrade affaccierò o affaccieranno qualche difficoltà per presentare alla prova o prove successive il cavallo assegnato, dovrà il cavallo medesimo essere indispensabilmente sottoposto alla visita di un Veterinario a ciò destinato dai Giudici predetti.

III. La spesa di questa visita si sopporterà dalla Comunità Civica, quando il Veterinario giudichi e riferisce non essere il cavallo in grado per causa di salute di prender parte alla prova, ed al contrario dovrà sopportarsi dalla Contrada rispettiva quando il Veterinario giudichi e riferisce essere il cavallo in grado di prender parte alla prova.

IV. A quest'ultimo effetto ciascuna di dette Contrade ammesse alla Corsa dovrà, contemporaneamente al Deposito delle Lire quaranta prescritto dall'Art. IV. e X. del citato Regolamento Municipale, eseguire nella Cassa Comunitativa prima della tratta ed assegnazione dei cavalli altro deposito di Lire dieci da servire al pagamento eventuale di dette visite; il qual Deposito, dopo avvenuta la corsa, sarà parzialmente o totalmente restituito ad ogni Contrada, secondo che le visite abbiano o non abbiano avuto luogo.

Dal Palazzo Civico

Li

185

IL GONFALONIERE  
C. PETRUCCI

*Siena 1855. Tip. di G. Rossi*


Da quel momento, non si hanno notizie per stabilire con certezza la data in cui il Veterinario comunale ha iniziato ad effettuare la visita prima dell'inizio delle batterie, come avviene oggi<sup>55</sup>. Sappiamo, ad esempio, che

<sup>55</sup> Va segnalato che la visita completa dei cavalli presentati alla tratta è andata a sfumare nel momento in cui è subentrata la pre-visita obbligatoria nel luglio 1991.

nell'agosto 1934 venne richiesto il parere del veterinario sulle condizioni di un cavallo<sup>56</sup>, ma troviamo le “note veterinarie” solo dai verbali relativi alla tratta dell'agosto 1937<sup>57</sup>.

## Il comma 4 dell'articolo

Il comma<sup>58</sup> è stato modificato nel 1981<sup>59</sup> per ovviare a futuri inconvenienti che sarebbero potuti intervenire a seguito di particolari interpretazioni da parte dei proprietari dei cavalli. Un grave episodio di intolleranza, da parte di un gruppo di cavallai, è alla base della modifica regolamentare in quanto, in occasione della scelta dei cavalli della tratta dell'agosto 1977, furono ritirati, una volta prescelti, ben tre cavalli.



---

<sup>56</sup> Si trattava di un cavallo di proprietà di Ettore Fontani, una femmina baio scuro balzana nei posteriori. Il giudizio del veterinario fu decisamente negativo “... sulle condizioni fisiche ... non mancò [NdA: si tratta del veterinario] di fare presente agli intervenuti [NdA: si tratta dei Capitani] le scarse possibilità di buona figura, data la sua età –circa 15 anni- e anche per la facilità di azzopparsi”. La cavalla fu, comunque, inserita tra i dieci dopo una votazione conclusasi con 8 voti favorevoli e 2 contrari. Da sottolineare che tra i Capitani, o facenti funzioni, c'era anche il proprietario Fontani, in rappresentanza della Contrada dell'Oca. La documentazione si trova in ACS, nel fascicolo ad annum. Per curiosità storico-regolamentare segnaliamo che l'anno successivo venne introdotta la norma che escludeva, dalla votazione per la scelta dei cavalli, gli eventuali proprietari presenti all'adunanza.

<sup>57</sup> Cfr. ACS fascicolo ad annum. La ricostruzione della data, comunque, non deve essere considerata fedele alla storia paliesca.

<sup>58</sup> Questo il testo: “E' obbligo di ogni proprietario di lasciare il proprio cavallo a disposizione dell'Amministrazione Comunale dal momento della presentazione fino al termine delle operazioni della tratta e, se prescelto, in uso alla Contrada fino a quando non sia stata effettuata la corsa del Palio”.

<sup>59</sup> Cfr. delibera del Consiglio comunale n. 172 del 24 febbraio 1981.



L'episodio è particolarmente descritto nella Relazione dei Deputati della Festa<sup>60</sup> ed è, come relazionato dalla Commissione del Regolamento<sup>61</sup>, resosi necessario per evitare simili futuri inconvenienti.

La modifica, tra la versione del 1949<sup>62</sup> e quella del 1981, è fondamentale sui tempi attuativi. Nel momento stesso in cui il cavallo viene iscritto alla tratta, e oltrepassa il portone dell'Entrone, passa automaticamente alle dirette dipendenze dell'Amministrazione comunale.

Occorre sottolineare che il clamoroso episodio dell'agosto 1977 non avrebbe trovato inserimento nella storia del Palio, se venti anni prima la relazione del Direttore di Polizia<sup>63</sup> fosse stata analizzata con la dovuta attenzione.

In occasione della tratta dell'agosto 1957 due proprietari di cavalli<sup>64</sup> si rifiutarono di fare disputare ai propri soggetti<sup>65</sup> la batteria di recupero. Per ovviare a questa libertà da parte dei proprietari, il direttore di Polizia suggeriva che *“sia studiata e posta in essere una norma per cui il cavallo una volta portato nel Cortile del Podestà sia passato a disposizione dei Signori Capitani senza che i proprietari stessi possano comunque intervenire o interferire”*<sup>66</sup>. Soluzione studiata, appunto, venti anni prima dell'episodio 1977 che portò alla modifica del 1981.

---

<sup>60</sup> Cfr. Relazione dei Deputati del Palio dell'agosto 1977 (prot. Comune di Siena n. 19578 del 18 agosto 1977). Nella stessa l'episodio è descritto nei minimi particolari: *“.. i tre fratelli Savelli nella loro qualità di proprietari hanno prima vivacemente dimostrato il loro disappunto per la scelta di due cavalli purosangue e quindi invitati tutti i proprietari dei cavalli mezzosangue (prescelti o no) ad abbandonare con essi il Cortile del Podestà in segno di protesta ...alcuni proprietari facevano allontanare dall'Entrone i loro soggetti compresi tre elementi (Tornado, Quebel e Saputello) prescelti dai capitani. Nell'Entrone rimanevano solamente gli altri sette prescelti in precedenza”*. Solo l'intervento del Capitano della Torre Artemio Franchi riuscì a convincere i cavallai a riportare i tre soggetti nell'Entrone. Opportuno specificare al riguardo che in occasione della tratta del luglio 1990, il proprietario di Benito III, G. Antonio Casula, a seguito dei rilievi da parte della Commissione veterinaria, ritirò, contro le disposizioni regolamentari, il cavallo senza fargli effettuare le batterie.

<sup>61</sup> *“La variante si rende necessaria al fine di prevenire il ripetersi degli inconvenienti manifestatesi in occasione di un Palio di un recente passato quando furono ritirati, dai proprietari, alcuni cavalli già prescelti e non ancora assegnati alle Contrade”*. Cfr. il verbale dell'adunanza del 28 gennaio 1980, p. 4, cit.

<sup>62</sup> Questo è il testo del comma in vigore dal 1949 ai Palii 1980: *“E' obbligo di ogni proprietario di lasciare il proprio cavallo, qualora sia prescelto, dal momento dell'assegnazione alla Contrada, sino a quando non sia stata effettuata la corsa del Palio”*.

<sup>63</sup> Si tratta di Giuseppe Di Credito.

<sup>64</sup> Si tratta di Giuseppe Fontani e di Ettore Fontani.

<sup>65</sup> Si tratta di Isabellina e Olbia. Isabellina rientrerà nel lotto dei dieci ed assegnata al Nicchio.

<sup>66</sup> Cfr. la documentazione che si trova in ACS nel fascicolo relativo alla tratta, dove è conservato, al riguardo, anche l'OdG del Seggio Direttivo e della Deputazione Consultiva del Nicchio del 29 giugno 1957.

Un aspetto nuovo, che dovrà essere affrontato nella riscrittura dell'articolo, riguarda il momento in cui il proprietario torna in pieno possesso del cavallo, dopo il ricovero in clinica a causa di infortunio. Su questa problematica, comunque, andrà fatta massima chiarezza in occasione della completa revisione e riscrittura delle norme regolamentari nel segmento che riguarda il cavallo e tutto ciò che lo circonda.

## Il comma 5 dell'articolo

Il comma<sup>67</sup> prende spunto dal secondo dell'art. 15 del Regolamento 1906<sup>68</sup>, ma la sua origine risale al 1796<sup>69</sup>.

La coreografica smania del legislatore paliesco del 1949, per ribadire un'artificiale conoscenza del passato, ha stravolto il motivo per cui il cavallo viene lasciato d'obbligo il giorno successivo della corsa alla Contrada vincitrice. Nel 1949 l'obbligo veniva, e viene, indicato perché c'è da effettuare *“il tradizionale giro di onoranze ai protettori”*. Al contrario, come è sempre stato e come ha stabilito il Regolamento del 1906 perché *“destinato per il consueto giro della città”*<sup>70</sup>.

## Una nuova riformulazione dell'articolo

Come è ben evidente da questo studio, l'articolo 38 dovrà essere completamente riscritto dal primo capoverso all'ultimo. Le stonature storiche, e quelle operative dell'attuale organizzazione paliesca, devono imporre un passaggio obbligato per i lavori della nuova Commissione di revisione del Regolamento, i cui componenti, ci auguriamo, abbiano più conoscenze paliesche piuttosto che partitiche.

Siena, gennaio 2018

Tutti i dati appartengono all'Archivio Sunto ©

---

<sup>67</sup> Questo il testo: *“Il proprietario del cavallo che ha riportato la vittoria è tenuto a lasciarlo a disposizione della Contrade vincitrice anche per l'intero giorno successivo, per il tradizionale giro di onoranze ai protettori”*.

<sup>68</sup> Questo il testo: *“La Contrada vincitrice dovrà inoltre corrispondere al padrone del cavallo Lire 5 per la vettura del giorno successivo alla corsa, destinato per il consueto giro della città”*.

<sup>69</sup> Cfr. S. PROFETI, *Le tappe*, cit., pp. 15 ss; pp. 117 e s.

<sup>70</sup> Questa precisa dizione risale al Regolamento edito nel 1841.